

Causa C-598/21

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte**

Data di deposito:

28 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia)

Data della decisione di rinvio:

13 settembre 2021

Ricorrenti:

SP

CI

Resistente:

Všeobecná úverová banka a.s.

Oggetto del procedimento

Tutela dei consumatori – Ritardo nel pagamento – Esigibilità anticipata – Proporzionalità rispetto all'importo del prestito – Prestito senza scopo concordato – Soddisfacimento di un credito garantito mediante asta volontaria (privata) di beni immobili – Perdita del diritto di proprietà

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

Le questioni pregiudiziali vertono sulla conformità del soddisfacimento di un credito garantito su beni immobili mediante un'asta volontaria, dell'esigibilità anticipata dei prestiti, della successione di nuovi prestiti a copertura di prestiti precedenti e del costo del credito con la Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta UE»), la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive»), la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali») nonché il principio di effettività del diritto dell'Unione europea ostano alle disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 9, all'articolo 565 del codice civile (Občiansky zákonník; in prosieguo: il «codice civile») ai sensi delle quali, in caso di esigibilità anticipata, non si tiene conto della proporzionalità di tale atto, in particolare della gravità della violazione dell'obbligo del consumatore in relazione all'importo del prestito e al periodo del suo rimborso.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione (non ostano), il giudice del rinvio pone le seguenti questioni:

2.a) Se l'articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta UE, la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e il principio di effettività del diritto dell'Unione

europea ostano a una giurisprudenza che, nel merito, non impedisce il soddisfacimento di un credito garantito mediante un'asta privata su beni immobili dove i consumatori o altre persone hanno la loro abitazione, senza tener conto della gravità della violazione dell'obbligo del consumatore in relazione all'importo del prestito e al periodo del prestito, anche quando esiste un altro modo per soddisfare i crediti del creditore mediante un'esecuzione giudiziaria nell'ambito della quale la vendita di un'abitazione gravata da ipoteca non è una priorità.

2.b) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali nel credito al consumo comprende anche qualsiasi mezzo per soddisfare il credito del creditore, compresa la stipula di un nuovo prestito concordato per coprire gli obblighi derivanti da un prestito precedente.

2.c) Se la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che si deve considerare pratica commerciale sleale anche il comportamento del creditore che eroga ripetutamente prestiti a un consumatore che non è in grado di rimborsare i prestiti, in modo da creare una catena di prestiti che il creditore non paga effettivamente al consumatore, ma sono accettati dal creditore per l'adempimento dei prestiti precedenti e delle spese complessive per i prestiti.

2.d) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo»), in combinato disposto con il suo decimo considerando, debba essere interpretato nel senso che esso non esclude l'ambito di applicazione di tale direttiva neppure nel caso di un prestito che presenti tutte le caratteristiche di un contratto di credito al consumo, lo scopo del prestito non sia stato concordato, il creditore abbia mantenuto l'intero prestito, salvo una piccola parte, per coprire i precedenti prestiti al consumo, ma sia stata concordata a titolo di garanzia la costituzione di un'ipoteca su un immobile.

2.e) Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 aprile 2016 Radlinger e Radlinger (C-377/14, EU:C:2016:283) debba essere interpretata nel senso che essa riguarda un contratto di credito al consumatore qualora con tale contratto una parte del credito erogato è destinata a coprire i costi del creditore.

Norme del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia indicate

Carta UE: articoli 7, 38 e 47

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: considerando da 12 a 14, 16, 20, 21 e 24; articoli 1 e 3, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articoli 7 e 8.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa ai contratti di credito al consumo]: considerando 10, articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, lettere g), h) e l), e articolo 23.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali: articolo 2, paragrafi da c) a e) e lettera k), articoli 3, 5, 6, 7, 11 e 13.

Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016, C-377/14, EU:C:2016:283; in particolare il punto 3.

Norme nazionali indicate

Codice civile

Articolo 53 clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori

Articoli 151h, paragrafo 6, 151j, paragrafo 1, 151m che disciplinano alcune clausole per il soddisfacimento di un credito garantito

Articolo 565 che disciplina il pagamento dell'intero credito in caso di mancato pagamento di qualche rata

Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľova o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e che modifica alcune altre leggi)

Zákon č. 285/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (Legge n. 258/2001 sul credito al consumo) (prima legge sul credito al consumo)

Articolo 4, paragrafo 2, che disciplina i requisiti specifici di un contratto di credito al consumo

Articolo 4, paragrafo 3, la cui ultima frase prevede una sanzione per la mancata indicazione dei requisiti specifici di un contratto di credito al consumo

Zákon 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (Legge n. 527/2002 sulle aste volontarie)

Articolo 6, paragrafo 1, la cui prima frase definisce l'organizzatore dell'asta.

Legge n. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (Legge 160/2015, codice di procedura civile)

Articolo 325, paragrafi 1 e 2 lettera d) – disciplina di un provvedimento urgente

Zákon 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok (Legge n. 233/1995, codice delle esecuzioni)

Articolo 61g richiesta di rateizzazione da parte del debitore, articolo 63 modalità dell'esecuzione

Sintesi dei fatti e del procedimento

- 1 La convenuta Všeobecná úverová banka a.s. (in prosieguo: la «VUB banka») e la società Consumer Finance Holding a.s. (in prosieguo: la «CFH») sono state in passato economicamente collegate. La CFH gestiva i prestiti per la VUB banka. Sia la VUB banka che la CFH hanno precedentemente concesso dei crediti al consumo ai ricorrenti. Nel 2004, la signora SP e il signor CI (in prosieguo: i «ricorrenti») avevano già preso crediti al consumo dalla CFH, cui seguirono altri crediti al consumo. I ricorrenti non sono stati in grado di rimborsare i prestiti e la VUB banka ha quindi concesso loro nuovi prestiti, ma non li ha erogati ai ricorrenti avendoli direttamente usati per coprire i crediti derivanti dai precedenti crediti al consumo. La banca VUB ha fissato unilateralmente l'importo dei crediti.
- 2 Mentre nel 2004 i ricorrenti hanno contratto un prestito al consumo per 18.000 corone slovacche nella precedente valuta (pari a EUR 597,49), l'ultimo prestito è stato loro concesso dalla VUB banka con il contratto del 9 febbraio 2012 denominato «Hypo Loan» per un importo pari a EUR 30221,50 con scadenza nel 2032 (in prosieguo: il «prestito controverso»).
- 3 La VUB banka ha utilizzato quasi l'intero prestito controverso per coprire i precedenti crediti al consumo concessi dal 2004, sia i crediti al consumo della VUB banka sia i prestiti concessi dalla CFH. Parte del prestito controverso è stata utilizzata dalla VUB banka in favore della CFH «per coprire le spese connesse all'erogazione del prestito controverso». Lo scopo del prestito in questione non è specificato nel contratto. La VUB banka sostiene che al prestito controverso non si applica la tutela ai sensi delle norme sui crediti al consumo.
- 4 Anche nel periodo precedente al 2012 la VUB banka aveva concesso dei prestiti ai ricorrenti che sono stati utilizzati per pagare i debiti precedenti. Ad esempio, con il contratto di credito al consumo del 23 novembre 2009, la VUB banka ha concesso ai ricorrenti un prestito di EUR 25156,98 per interessi e oneri pari a EUR 24593,60, e anche tale prestito è previsto nel contratto del prestito controverso. Sussistono dubbi sulla validità degli interessi, tra l'altro, a causa del mancato adempimento dei requisiti contrattuali di cui alla legge n. 258/2001 (prima legge sul credito al consumo).

- 5 Una caratteristica specifica del prestito controverso erogato dalla VUB banka è la sua copertura mediante ipoteca sull'immobile - la casa di famiglia in cui i ricorrenti e altre persone abitano. A seguito della concessione del prestito controverso (9 febbraio 2012), i ricorrenti hanno ritardato il pagamento delle rate del prestito per un importo di EUR 1106,50. In ragione della mancata restituzione del prestito, la VUB Bank ha annunciato l'esigibilità totale del finanziamento (13 gennaio 2013). Nelle condizioni contrattuali del prestito contestato era stata concordata l'esigibilità anticipata del prestito. Tale accordo era previsto dall'articolo VI, punti 42 e 42.1. La legge impone come unica condizione per dichiarare l'esigibilità anticipata **un ritardo con il pagamento delle rate di tre mesi** e un successivo avviso in cui si concede un ulteriore termine di 15 giorni. In seguito, il 12 aprile 2013, la VUB banka ha annunciato il soddisfacimento del credito garantito mediante un'asta volontaria per la vendita della casa di famiglia dei ricorrenti, il cui valore è almeno **trenta volte** superiore all'importo per il quale la banca ha attivato l'esigibilità anticipata del prestito e la successiva vendita della casa.
- 6 I ricorrenti hanno presentato dinanzi all'Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia; in prosieguo: il «Tribunale circoscrizionale») un'azione inibitoria del soddisfacimento del credito garantito mediante un'asta volontaria. I ricorrenti contestano alla banca, tra l'altro, di aver violato, nella conclusione dei contratti di prestito, i loro diritti garantiti dal diritto dell'Unione europea. Il Tribunale circoscrizionale ha respinto il ricorso con una prima sentenza. Secondo il Tribunale circoscrizionale non sussisteva alcun ostacolo sostanziale alla vendita della casa di famiglia dei ricorrenti in un procedimento stragiudiziale.
- 7 A seguito dell'appello dei ricorrenti, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia; in prosieguo: la «Corte regionale») ha riformato la sentenza ravvisando un ostacolo nell'asta volontaria della casa di famiglia dei ricorrenti in ragione della mancanza di proporzionalità. Secondo la Corte regionale, la vendita della casa familiare attorea è **sproporzionata** giacché esiste un altro modo per soddisfare il credito garantito, vale a dire un procedimento esecutivo tramite il quale il credito della VUB banka può essere soddisfatto senza che i ricorrenti perdano la proprietà della casa di famiglia. La Corte regionale ha tenuto conto della violazione del diritto dei consumatori.
- 8 Il Tribunale circoscrizionale in un secondo giudizio ha nuovamente respinto il ricorso mediante una sentenza. Ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-34/13, secondo cui neppure le clausole vessatorie impedivano che l'abitazione dei ricorrenti fosse venduta in un procedimento stragiudiziale per il soddisfacimento di un credito garantito. Il Tribunale circoscrizionale ha ritenuto prevalente la decisione del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Corte suprema») in un'altra causa nella quale la Corte suprema non ha ammesso la tutela *ex ante* del consumatore mediante cessazione della vendita stragiudiziale dell'abitazione dei consumatori in un'asta volontaria.

- 9 I ricorrenti hanno interposto appello, nel quale chiedono la cessazione del soddisfacimento del credito garantito mediante asta volontaria e, tra l'altro, fanno valere la violazione dei loro diritti di consumatori e la violazione del loro diritto ad un'abitazione in caso di vendita della loro casa di famiglia.

Breve motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 10 Nell'ambito del soddisfacimento di un credito garantito, la Repubblica slovacca non prevede un obbligo normativo esplicito di tenere conto di circostanze identificate come significative dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Mohamed Aziz, C-415/11, punto 73, *«In particolare, per quanto anzitutto attiene alla clausola relativa all'esigibilità anticipata, nei contratti a lungo termine, a causa di inadempimenti del debitore per un periodo limitato, il giudice del rinvio deve segnatamente verificare, come rileva l'avvocato generale ai paragrafi 77 e 78 delle conclusioni, se la facoltà riconosciuta al professionista di dichiarare esigibile il prestito nella sua interezza dipenda dal mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all'importo del prestito, se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in materia e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di tale clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del prestito».*
- 11 Il giudice del rinvio considera significativo l'istituto dell'asta volontaria (privata) anche nelle cause relative ai consumatori. Il problema è la questione giuridica della proporzionalità delle aste volontarie, che non è affrontata dalla giurisprudenza. Senza il rispetto del principio di proporzionalità, in presenza di qualsiasi violazione, anche la meno grave, dell'obbligo del consumatore, si tollererebbe la vendita all'asta volontaria del bene immobile del consumatore, compresa la sua abitazione.
- 12 È indiscutibile che la tutela dei consumatori non è assoluta. Si può vendere la casa dei consumatori anche senza un procedimento giudiziario, e ciò nonostante clausole contrattuali vessatorie (C-34/13).
- 13 La Repubblica slovacca dispone di due metodi di soddisfacimento di un credito garantito. Il primo è quello di vendere la proprietà data in garanzia attraverso un'asta volontaria effettuata da un privato – un professionista. Il creditore determina unilateralmente l'importo del credito. Un altro professionista, l'organizzatore dell'asta, di norma venderà anche un'abitazione del consumatore senza alcun procedimento giudiziario e senza una valutazione obiettiva dell'importo del credito e della proporzionalità della messa all'asta dell'abitazione del consumatore. Nonostante l'assenza di consenso dei consumatori, la legge definisce tale asta come «volontaria».

- 14 Il secondo metodo consentito di soddisfacimento di un credito garantito è una procedura giudiziaria di esecuzione ai sensi della legge n. 233/1995, codice delle esecuzioni, preceduto da una verifica giurisdizionale delle clausole contrattuali, a seguito della quale il giudice può autorizzare la rateizzazione e deve, quindi, tenere conto *d'ufficio* della tutela dei consumatori nell'ambito della disciplina di tutte le direttive finora menzionate. Il creditore può presentare all'ufficiale giudiziario la successiva sentenza del tribunale e quest'ultimo può anche consentire la rateizzazione, può procedere all'esecuzione mediante pignoramento presso il consumatore di beni mobili, denaro presso le banche e altri titoli di credito, trattenute sulla retribuzione del consumatore, e può anche ordinare la vendita del bene immobile in cui il consumatore abita.
- 15 A prima vista, vi è una notevole differenza tra i metodi di esecuzione sopra menzionati. Entrambe le procedure possono concludersi con la vendita dell'abitazione del consumatore, ma l'esecuzione giudiziaria può consentire al consumatore di pagare il debito a rate, oltretutto una penale in caso di ritardo. In particolare, in caso di prestiti a lungo termine, viene così data la possibilità di attivare il livello delle rate del prestito originario fino alla fine del periodo del prestito. In questo modo, il risultato ottenuto è che il creditore vede onorato il debito entro il termine concordato con il consumatore e quest'ultimo conserva la propria abitazione.
- 16 La procedura di asta volontaria non offre tali garanzie. La procedura di asta volontaria, infatti, non cessa neppure a seguito di procedimenti giudiziari per clausole vessatorie. Una volta effettuata l'asta, il consumatore perde la proprietà dell'abitazione ed è obbligato a liberarla immediatamente. *Ex post* (dopo l'asta) i procedimenti giudiziari per invalidità dell'asta sono particolarmente drammatici per i consumatori che hanno perso il loro diritto di proprietà.
- 17 Tuttavia, la protezione contro un'ingerenza sproporzionata nei diritti dei consumatori, comprese le loro abitazioni, è della massima importanza *ex ante* prima che l'asta sia effettuata e, poiché il diritto sostanziale non disciplina altre possibilità di protezione *ex ante*, viene in rilievo solo **un ricorso per la cessazione del soddisfacimento del credito garantito** nella procedura di asta volontaria. La decisione sull'azione inibitoria non costituisce, in primo luogo, *res iudicata* e, in secondo luogo, concede al creditore un ulteriore metodo di soddisfacimento del credito garantito attraverso un'asta nell'ambito di un procedimento esecutivo.
- 18 I creditori sottolineano la velocità della vendita del bene in garanzia nella procedura di asta volontaria, ma lo scopo e la finalità del contratto di prestito non è quello di commerciare in immobili, ma di concedere un prestito ai consumatori privo di clausole contrattuali vessatorie e di pratiche commerciali sleali in vista di una migliore qualità di vita per i consumatori.
- 19 La normativa slovacca consente di dichiarare l'esigibilità anticipata **senza esaminare se il consumatore abbia violato un obbligo essenziale, se tale**

inadempimento sia sufficientemente grave rispetto al periodo di rimborso del prestito e al suo importo e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci per consentire al consumatore di evitare gli effetti di tale esigibilità del prestito.

- 20 Il giudice del rinvio ritiene che, se la legge, ai fini dell'esigibilità anticipata, dovesse richiedere circostanze come quelle esposte dalla Corte di giustizia al punto 73 della sentenza *Aziz*, C-415/11, allora il creditore potrebbe far valere delle sanzioni, potrebbe anche procedere giudizialmente e per via di esecuzione forzata per la liquidazione di rate, ma non sarebbe certamente in grado di avviare la vendita della casa familiare dei ricorrenti a causa di ritardi di pagamento di modesta entità.
- 21 In presenza di una disciplina più proporzionata si creerebbe anche lo spazio per l'esercizio dei diritti e, *d'ufficio*, per il controllo delle clausole contrattuali vessatorie e delle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, secondo la prassi decisionale riferita, la vendita di una casa familiare mediante asta volontaria non può essere bloccata imponendo l'obbligo di cessare lo svolgimento di tale asta.
- 22 Il giudice del rinvio rileva che il prestito controverso e i precedenti crediti al consumo sono stati utilizzati per rimborsare dei prestiti precedenti. È evidente che ai ricorrenti è stato ripetutamente concesso un credito al consumo anche se non disponevano di un reddito sufficiente.
- 23 Il giudice del rinvio non ravvisa alcun motivo per escludere talune situazioni, tra cui anche quella del rimborso del credito al consumo, dall'ambito di applicazione delle pratiche alle quali si applica la direttiva 2005/29/CE. Ritiene inoltre che tali pratiche commerciali sleali non debbano essere escluse dal controllo giurisdizionale ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Se così non fosse, si andrebbe incontro a una contraddizione logica, in quanto il periodo per la valutazione delle pratiche sleali in un'operazione commerciale di credito al consumo scadrebbe prima del rimborso del credito al consumo stesso. Il giudice del rinvio sottolinea che l'articolo 3 della direttiva 2005/29/CE raccomanda una protezione non solo prima e durante, **ma anche dopo un'operazione commerciale**. Se il rimborso di un credito al consumo non rientra nel termine «durante (...) un'operazione commerciale», esso dovrebbe rientrare nel termine «dopo un'operazione commerciale». Il presente giudice aggiunge che, sebbene le pratiche commerciali sleali non abbiano un impatto diretto sull'invalidità di un atto giuridico, esse incidono sulla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali come una delle circostanze ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.
- 24 Secondo il giudice del rinvio il senso dei crediti al consumo non dovrebbe consistere nel fatto che i prestiti non sono versati ciclicamente ai consumatori, ma che il creditore li trattiene per pagare i propri crediti derivanti da prestiti precedenti. Tale concessione di prestiti non ha alcun significato dal punto di vista della finalità della direttiva 2008/48/CE.

- 25 Il giudice del rinvio rileva che nel contratto relativo al prestito controverso non era previsto alcuno scopo del prestito e che esso contiene le clausole del contratto di credito al consumo. L'unica circostanza destinata ad escludere il prestito controverso dall'ambito di applicazione di tale direttiva è la garanzia immobiliare.
- 26 Tuttavia, il prestito controverso non costituisce un'ipoteca e non è nemmeno un prestito per monitorare gli investimenti in immobili o abitazioni. La garanzia immobiliare è destinata al rimborso dei precedenti crediti al consumo.
- 27 Il giudice del rinvio non ravvisa alcuna differenza concreta in termini economici tra il prestito controverso e i crediti al consumo antecedenti al credito contestato. Se il prestito controverso dovesse essere utilizzato per rimborsare prestiti al consumo precedenti, allora sul piano della finalità di stipulare i contratti esisterebbe una relazione molto stretta tra il prestito controverso e i precedenti prestiti al consumo per i quali è stato concordato il prestito controverso.
- 28 Per quanto riguarda l'ultima questione - se la sentenza C-377/14 del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlinger, debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche ad un contratto di fornitura di un prestito al consumatore, se mediante tale contratto una parte del prestito fornito è destinata al pagamento delle spese del creditore - sarà una delle circostanze che determinano l'importo del debito per il quale è iniziato il processo di vendita dell'abitazione dei ricorrenti. La VUB banka considera gli importi controversi come effettivamente versati ai ricorrenti e compensati con l'importo del prestito controverso effettivamente concesso ai ricorrenti.